



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/78-21

Roma, 7 gennaio 2021

OGGETTO: Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, la direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro riguardante il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, che ha introdotto nuove restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus e ad affrontare l'attuale fase pandemica.

Le SS.LL. vorranno porre la massima attenzione nella predisposizione dei servizi anche all'esito delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o delle riunioni tecniche di coordinamento con le Forze dell'Ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale.

I controlli, che devono essere attuati anche con aliquote della Polizia Locale, dovranno essere accurati in considerazione del divieto, vigente su tutto il territorio nazionale, dal 7 al 15 gennaio, di spostamento tra regioni o province autonome e delle misure previste il 9 e 10 gennaio nonché, in relazione all'individuazione degli scenari di rischio, delle limitazioni stabilite per le zone "arancioni" e "rosse".

Articolati e mirati servizi è necessario assicurare lungo le principali arterie di traffico e nei vari nodi delle reti di trasporto.

Si ribadiscono le indicazioni operative e le raccomandazioni diramate con la circolare pari classifica n. 6261 del 22 dicembre scorso.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>TELECOMUNICAZIONI  | <u>LORO SEDI</u>  |
| AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA<br>POLIZIA DI STATO   | <u>LORO SEDI</u>  |
| AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E<br>CENTRO RACCOLTA ARMI  | <u>SENIGALLIA</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA<br>REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.   | <u>LORO SEDI</u>  |
| ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA<br>DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA   | <u>SEDE</u>       |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE<br>DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE  | <u>SEDE</u>       |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE<br>DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA'<br>DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE | <u>SEDE</u>       |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE<br>DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE               | <u>ROMA</u>       |
| ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA<br>DEL DIPARTIMENTO   | <u>SEDE</u>       |



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE  
SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI  
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA  
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E  
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI  
COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E  
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA  
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E  
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO  
NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE  
CRIMINE LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI  
ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI  
CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI  
STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-  
LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 3, sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione pandemica e di progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza.

Lo stesso provvedimento d'urgenza contiene, inoltre, alcune previsioni riguardanti i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette aree "arancione" e "rossa", nonché la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.





# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Per gli aspetti di specifico e immediato interesse, si fa presente quanto segue.

L'art. 1 del decreto-legge stabilisce, al comma 1, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, il divieto di spostamento, nell'ambito del territorio nazionale, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, confermando le cause eccezionali per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Nello stesso periodo, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni ricadenti nella cosiddetta area "rossa", si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ovvero quelle previste per la cosiddetta area "arancione".

Nei medesimi giorni 9 e 10 gennaio, sono, tuttavia, consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il successivo comma 3 prevede che, fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure previste per la cosiddetta area "rossa", è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Anche in tali regioni, e sempre fino al 15 gennaio prossimo, la medesima disposizione stabilisce che, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento con le predette modalità è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nell'intero periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge in oggetto, le misure contemplate dal quadro



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

regolatorio consolidatosi a seguito dell'adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

L'art. 3 del decreto-legge in esame conferma l'applicabilità, alle violazioni delle misure introdotte dal medesimo provvedimento d'urgenza, del sistema sanzionatorio stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Con riferimento alla progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge prevede, in particolare, che, dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

La medesima disposizione precisa, altresì, che, nelle regioni in area "rossa", nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca.

Il successivo comma 2 chiarisce che, per le altre istituzioni scolastiche, continua ad applicarsi, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo restano ferme, altresì, per ogni istituzione scolastica, le previsioni dello stesso decreto presidenziale relative alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nel richiamare l'esigenza di assicurare la piena applicazione delle misure in argomento, si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO  
Frattasi

